ORGANICO DEGLI INSEGNANTI STRAORDINARI ED ORDINARI DELLE SCUOLE MEDIE GOVERNATIVE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1906-907

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Par l'esercizio 1906-907 il numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole media governative, che giusta l'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, deve essere annualmente fissato con la legge del bilancio della pubblica istruzione, sara' stabilito mediante decreto Reale, secondo le norme prescritte dal predetto articolo di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 26 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti. G. Fusinato.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Versione in vigore dal 4 settembre 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organico degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative per l'esercizio finanziario 1906-907
Estremi	Legge 26 luglio 1906, n. 440
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organico-degli-insegnanti-straordinari-ed-ordinari-delle-scuole-medie/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it